I.N.P.D.A.P.
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica

DIREZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

SERVIZIO DI SISTEMAZIONE E RICOLLOCAZIONE DEL MATERIALE DI ARCHIVIO DELLA SEDE PROVINCIALE INPDAP DI PIACENZA IN LOCALE DA FORNIRSI A CURA DELLA SOCIETA' STESSA.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art.1

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di sistemazione e ricollocazione del materiale di archivio della Sede Provinciale INPDAP di Piacenza in locale da fornirsi a cura della società stessa.

Art. 2

La ditta appaltatrice, a seguito di sopralluogo presso la sede INPDAP di Piacenza, darà atto di essere a perfetta conoscenza della quantità e delle classi di appartenenza della documentazione da trasferire presso l'archivio di deposito, ove la stessa verrà classificata per curarne la consultazione su richiesta dell'utente. Conseguentemente nessuna obiezione l'appaltatore stesso potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del trasferimento della documentazione sopraddetta presso l'archivio di deposito.

Art.3

Il servizio oggetto del presente appalto riguarda:

1. Presa in carico iniziale del materiale - Prelievo, imballo e trasporto dei fascicoli e delle pratiche dalla Sede Provinciale INPDAP di Piacenza Via Mosca n. 10 al centro di archiviazione. Il materiale ed il servizio necessario per la presa in carico saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

   I fascicoli saranno inscatolati secondo l'attuale classificazione; su ogni scatola sarà riportato un modulo a dettaglio con gli identificativi dei fascicoli contenuti.
2. Deposito. Collocazione a scaffale del materiale ritirato o altre soluzioni tecniche.
3. Movimentazione dell'archivio.

- *Consultazioni ordinarie:* consegna dei fascicoli richiesti in consultazione, in plichi chiusi, con cadenza settimanale e con richiesta inoltrata almeno due giorni prima.
- *Opzioni di consegna*, ove possibili per la natura, la voluminosità e lo stato di conservazione delle pratiche: trasmissione via fax o con modalità informatiche.
- *Consultazioni straordinarie:* consegna dei fascicoli richiesti entro le 24 ore.
- *Riconsegna in archivio:* reinserimento immediato dei fascicoli riconsegnati nel contenitore originario.

Art.4

La durata dell'appalto è dal 15 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007. Nel caso in cui, in detto periodo, sorgesse l'eventuale decisione del locatario di provvedere direttamente alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, il prezzo sarà proporzionalmente ridotto, venendo, evidentemente, a ridursi l'oggetto dell'appalto stesso.

Art.5

Per il primo mese l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'INPDAP una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo l'INPDAP potrà, a suo esclusivo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento mediante semplice preavviso di dieci giorni da comunicare all'appaltatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, previa restituzione del materiale già prelevato dalla Ditta appaltatrice.

Art.6

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, gli obblighi e le condizioni previsti dal contratto e dal presente capitolato. L'appaltatore dovrà impegnarsi ad effettuare il servizio a perfetta regola d'arte, con ogni cura e sotto la personale sorveglianza del titolare dell'impresa o di un suo legale rappresentante ovvero di persona responsabile a ciò espressamente delegata.
L'INPDAP si riserva di controllare l'espletamento del servizio con le modalità che riterrà più opportune.

Art.7

Saranno a carico della Ditta appaltatrice, oltre alle spese per il personale utilizzato, tutti indistintamente i macchinari, gli attrezzi, gli utensili ed i materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, nonché gli indumenti di lavoro degli addetti ed in genere tutto ciò che è necessario per lo svolgimento del servizio appaltato.
L'INPDAP si riserva la facoltà di proibire l'uso di macchinari che, a suo insindacabile giudizio, venissero ritenuti dannosi alle persone, agli immobili, agli arredi.

Art.8

L'appaltatore dovrà obbligarsi:

- all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti nel periodo contrattuale;
- a corrispondere, al personale alle proprie dipendenze, la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e da accordi regionali o provinciali - con esclusione di quelli aziendali - stipulati dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative nonché a dare totale e puntuale applicazione alle norme relative al trattamento giuridico ed economico previste dai suddetti contratti e accordi collettivi.

La ditta appaltatrice dovrà impegnarsi ad esibire a richiesta dell'INPDAP la documentazione autentica attestante l'osservanza di tutti gli obblighi di cui sopra.

All'INPDAP spetta comunque la facoltà di effettuare opportuni accertamenti presso il competente Ispettorato del Lavoro.

Qualora dai documenti esibiti e dagli accertamenti effettuati risulti che la Ditta non abbia ottemperato a qualcuno dei suddetti obblighi, I'INPDAP potrà operare in sede di pagamento delle fatture una trattenuta cautelativa pari al 35% dell'importo di esse e ciò sino a quando l'ispettorato del Lavoro non avrà comunicato l'avvenuta regolarizzazione. Nessun interesse o risarcimento verrà corrisposto dall'INPDAP per le somme come sopra trattenute.

In caso di reiterata inadempienza nella materia di cui ai punti precedenti, l'INPDAP si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore con le modalità e le conseguenze di cui all'ultimo comma del successivo art. 18.

Art. 9

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi all'osservanza delle norme che garantiscono la sicurezza delle persone addette al servizio. Qualsiasi danno arrecato a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori o per cause ad essi inerenti dovrà essere riparato o risarcito direttamente dalla impresa appaltatrice.

A tal fine l'appaltatore dovrà obbligarsi alla stipulazione di apposita polizza con una primaria Compagnia di Assicurazione, di gradimento dell'INPDAP, che copra i rischi di responsabilità civile per danni a cose e/o a persone comunque arrecati nello svolgimento del servizio, con un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilioneemezzovirgolazerozero);

Art. 10

Il personale incaricato a svolgere il servizio da parte della Ditta appaltatrice dovrà indossare idonei e decorosi indumenti da lavoro recanti la placca di riconoscimento della ditta stessa.
Durante la permanenza nei locali dell'Istituto il personale addetto ai lavori dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale dipendente dall'INPDAP, sia nei confronti dei residenti del condominio ove è ubicata la sede INPDAP ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dall'appaltante.

Art. 11

La ditta appaltatrice dovrà obbligarsi a fornire, all'inizio dell'appalto, l'elenco del personale addetto ai lavori con indicazione delle esatte generalità, nonché a segnalare tempestivamente le successive variazioni.
Il personale non gradito all'INPDAP dovrà essere sostituito in qualsiasi momento nel corso dell'appalto.

Art. 12

L'appaltatore, dovrà nominare, entro quindici giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, un proprio rappresentante, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto.

Art. 13

Il deposito cauzionale, da effettuarsi secondo le indicazioni precisate nel bando, è stabilito in misura pari al 5% dell'ammontare dell'appalto per l'intera durata.

Art. 14

Sono a totale carico dell'aggiudicataria le spese di bollo, i diritti e le spese di contratto nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'appaltante.

Art. 15

L'I.N.P.D.A.P. corrisponderà in via posticipata, dietro presentazione di regolare fattura mensile o bimestrale in originale, il compenso dovuto all'appaltatore in relazione ai servizi resi nel periodo di riferimento, comprensivo di ogni onere connesso. L'I.V.A. verrà calcolata dall'appaltatore in sede di fatturazione nella misura dovuta ed addebitata all'INPDAP in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 16

Oltre alle eventuali trattenute di cui all'art. 8, sui compensi comunque spettanti all'appaltatore potrà essere operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'INPDAP a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Art. 17

E' facoltà dell'INPDAP verificare che il personale incaricato dalla ditta appaltatrice ottemperi alle disposizioni impartite dal D.Lgs. 626/94.

Art. 18

L'appaltatore sarà sottoposto, per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali - diversa da quella descritta all'art. 8 - che fosse riscontrata e contestata, ad una penale variabile dall'l% (uno per cento) al 5% (cinque per cento) di una mensilità del canone convenuto.
La misura della penale nei limiti delle percentuali suddette sarà stabilita insindacabilmente dall'INPDAP in relazione alla entità delle infrazioni rilevate ed alla loro frequenza.
La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazioni o gravame.
Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze, I'INPDAP ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'INPDAP ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 19

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'appaltatore, l'INPDAP, oltre all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 18, provvederà a trattenere un importo pari alla quota di canone mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione e, ove lo riterrà opportuno, alla esecuzione, in danno, dei servizi sospesi, addebitando alla ditta appaltatrice la spesa eccedente la quota di canone trattenuta, salva ogni altra ragione od azione.

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo pari a più di tre richieste di consultazioni, l'INPDAP avrà piene facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto e conseguentemente di adottare, senza bisogno di messa in mora, le misure indicate nell'ultimo comma del precedente articolo 18.

Art. 20

E' assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di appalto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso, di perdita del deposito cauzionale e salva ogni azione per il risarcimento di eventuali conseguenti danni.

I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dall'INPDAP e comunicati senza bisogno di messa in mora né di pronuncia giudiziaria.

Piacenza, 10 ottobre 2005